

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.
3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Art. 1015


Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

1. Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria, del genio militare, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio navale, delle armi navali, del genio aeronautico e delle armi dell'Aeronautica militare i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, se dimostrano di possedere tutti i requisiti indicati nel regolamento.
2. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, se dimostrano o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina e posseggono, nell'un caso e nell'altro, i requisiti indicati nel regolamento.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ai detti ufficiali i quali ne facciano domanda e sono nelle condizioni indicate nei precedenti commi, è concessa con speciale decreto rilasciato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il parere del competente organo consultivo.
4. Gli ufficiali ai quali è rilasciato il decreto ministeriale suddetto, devono pagare la tassa di diploma stabilita per coloro che conseguono il diploma di abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 1016

Agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi

1. Coloro che provengono dal Corpo delle capitanerie di porto, dal Corpo equipaggi militari marittimi – ruolo servizi portuali e categoria nocchieri di porto –, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della Guardia di finanza possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi



indicati nel regolamento e previsti dagli articoli 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 270, 270-bis, 271 e 273 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio militare.

2. Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione dell'Aeronautica militare iscritte nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i titoli professionali marittimi indicati dal regolamento e previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, se sono in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio.

CAPO VIII DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

Art. 1017

Richiami in servizio

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio, fermo restando per gli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 1018

Trasferimento degli ufficiali di complemento tra Forze armate

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale il Ministro della difesa ha facoltà, sentito il parere dei Capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere più utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata.

2. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianità posseduti.

Art. 1019

Cessazione dal servizio

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale è sospesa l'applicazione dell'articolo 933, concernente la possibilità di cessare dal servizio a domanda.

Art. 1020

Passaggio in servizio permanente per merito di guerra

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale i militari possono, previo unanime parere favorevole della competente commissione di avanzamento, e con l'approvazione del Ministro della difesa, essere ammessi o riammessi in servizio permanente per merito di guerra, se non hanno superato i limiti di età stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. Le ammissioni o le riammissioni in servizio di cui al comma 1 si effettuano col grado rivestito dal militare e nei limiti delle vacanze organiche.

3. Gli ammessi in carriera seguono in ruolo, nelle rispettive categorie, il pari grado ultimo iscritto nel ruolo medesimo che si trova in servizio alla data del fatto d'arme, o dell'ultimo fatto d'arme, che ha dato titolo al trasferimento, assumendone la stessa anzianità assoluta.



TITOLO VI
DOCUMENTAZIONE PERSONALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1021

Documentazione personale

1. La documentazione personale è impiantata, aggiornata e custodita al fine di adempiere gli obblighi previsti dal presente codice in materia di reclutamento, formazione, avanzamento, rapporto di impiego e di servizio, gestione del personale militare anche in congedo.
2. La documentazione personale dei militari si compone dei documenti matricolari e dei documenti caratteristici.

Art. 1022

Rapporti con altre fonti normative

1. I dati personali contenuti nella documentazione personale dei militari sono trattati nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. In materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.

CAPO II
DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE

Art. 1023

Documentazione matricolare

1. La documentazione matricolare registra per ogni militare:
 - a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego;
 - b) gli imbarchi per il personale della Marina militare;
 - c) le campagne di guerra e le missioni militari;
 - d) gli eventi di natura penale e disciplinare;
 - e) la progressione economica;
 - f) le variazioni di stato civile;
 - g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali;
 - h) le benemerienze, le onorificenze e le ricompense acquisite;
 - i) le specializzazioni e i brevetti;
 - l) i titoli di studio e culturali;
 - m) ogni altro elemento utile ai fini dell'avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati.
2. La tenuta, la conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento.
3. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio, relativamente agli ufficiali in ferma prefissata e ai volontari in ferma prefissata, è predisposto un estratto della documentazione di servizio, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1024

Indicazione di malattia o cause inabilitanti nel congedo militare

1. Il foglio di congedo, le copie di fogli matricolari e dello stato di servizio e ogni altro documento rilasciato dall'amministrazione militare sono redatti in modo da non fare alcun riferimento alla causa della inidoneità al servizio militare.
2. Le comunicazioni degli specifici motivi della inidoneità al servizio militare, per cause fisiche o psichiche, sono fatte esclusivamente ai diretti interessati, dietro loro richiesta, e alle strutture sanitarie pubbliche.



CAPO III
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

Art. 1025

Documenti caratteristici

1. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.
2. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento.
3. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione.
4. I documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata sono compilati, oltre al verificarsi dei casi di cui all'articolo 691 del regolamento, anche per la partecipazione alle procedure per la rafferma.

Art. 1026

Qualifiche

1. I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente.

Art. 1027

Comunicazione agli interessati

1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 1028

Disposizioni di attuazione in materia di modelli di documenti caratteristici

1. Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione del presente capo, sono stabiliti nel regolamento.

Art. 1029

Norme applicabili all'Arma dei carabinieri

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO VII
AVANZAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1030

Nozione e rapporti con altre fonti normative

1. L'avanzamento è il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente titolo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare.
2. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.



Art. 1031

Modalità di avanzamento

1. L'avanzamento dei militari ha luogo:
 - a) ad anzianità;
 - b) a scelta;
 - c) a scelta per esami;
 - d) per meriti eccezionali;
 - e) per benemerienze d'istituto.
2. L'avanzamento a scelta riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
3. L'avanzamento a scelta per esami riguarda gli appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri e gli appartenenti ai ruoli marescialli delle Forze armate; per questi ultimi la procedura di avanzamento a scelta per esami avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, le cui modalità e i criteri di valutazione sono disciplinati con apposito decreto ministeriale.
4. L'avanzamento per benemerienze d'istituto riguarda esclusivamente gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri.

Art. 1032

Elementi di giudizio

1. Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.

Art. 1033

Personale militare femminile

1. L'avanzamento del personale militare femminile è disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale militare maschile.
2. Al personale militare femminile in avanzamento si applica l'articolo 1495.

CAPO II

AUTORITÀ COMPETENTI A ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

SEZIONE I

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI

Art. 1034

Denominazioni e composizione

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali:
 - a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti;
 - b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti;
 - c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio



- permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti;
- d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
- a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione;
 - b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione;
 - c) Comandante generale della Guardia di finanza;
 - d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica;
 - e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
- a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
 - b) impiegati presso gli enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
 - c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.

Art. 1035

Norme procedurali

1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.

Art. 1036


Commissione di vertice

1. Per la valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti è costituita presso ciascuna Forza armata una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza di ciascuna commissione di vertice e il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ne assume la funzione di vice presidente.

Art. 1037

Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:
- a) dal Capo di stato maggiore dell'Esercito;
 - b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
 - c) dai due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di



stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata;

d) dall'ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;

e) dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l'incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Esercito o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1038

Commissione superiore di avanzamento della Marina militare

1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della Marina;

b) dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo che non è Capo di stato maggiore;

c) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo;

d) dall'ufficiale ammiraglio più elevato in grado, o più anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1039

Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:

a) dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica;

b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che sono o sono stati preposti al Comando operativo delle Forze Aeree o a Comandi di Grande Unità ovvero ad Alto Comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.

Art. 1040

Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:

a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;

c) dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano del ruolo tecnico-logistico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo.

2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.



Art. 1041

Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento

1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dall'articolo 1036. È obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorché la valutazione riguarda ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti.

2. Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, nonché il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non già previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento:

a) il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa;

b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.

Art. 1042

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano è composta:

a) da un generale di corpo d'armata, che la presiede;

b) da un generale di divisione;

c) da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;

d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;

e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1043

Commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare

1. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta:

a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;

b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello;

c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1044

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare è composta:

a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;

b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;

c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.



2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1045

Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri

1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri è composta:
 - a) dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
 - b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
 - c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
 - d) da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
 - e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Art. 1046

Altri membri delle Commissioni ordinarie di avanzamento

1. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, esprimendo parere sull'idoneità all'avanzamento.
2. In caso di assenza o di impedimento può essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla Direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.


SEZIONE II

COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER I SOTTUFFICIALI, I GRADUATI E I MILITARI DI TRUPPA

Art. 1047

Commissioni permanenti

1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta del personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti e volontari in servizio permanente, e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata.
2. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti.
3. Le commissioni di avanzamento di cui al comma 1 sono costituite come segue:
 - a) presidente: un ufficiale generale;
 - b) membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; il primo maresciallo, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.
4. Per l'Arma dei carabinieri la commissione di avanzamento di cui al comma 1 è costituita come segue:
 - a) presidente: generale di corpo d'armata. Se non vi è disponibilità di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente è funzionalmente attribuito a generale di divisione;
 - b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.



5. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

Art. 1048

Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice.
2. Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento può essere sentito, altresì, se è ritenuto necessario dal Ministro della difesa.
3. La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri è competente a pronunciarsi anche sulla idoneità alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.

Art. 1049

Commissioni eventuali di avanzamento esclusive per i volontari in servizio permanente

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari in servizio permanente, può essere istituita una commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella permanente prevista dall'articolo 1047.
2. La commissione di cui al comma 1 è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni.
3. Prima della scadenza del termine di durata la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della commissione.
4. Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.

CAPO III

VALUTAZIONI PER L'AVANZAMENTO

SEZIONE I

ALIQUOTE DI AVANZAMENTO

Art. 1050

Disposizioni generali

1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'articolo 1311.



Art. 1051

Impedimenti, sospensione ed esclusione

1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
 - a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
 - c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addvenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.

Art. 1052


Militare in aspettativa

1. Al militare in aspettativa per infermità, ai fini dell'avanzamento, si applica 905, comma 6.

Art. 1053

Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
 - a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
 - b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
 - c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nel presente codice. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella terza aliquota.



3. I capitani dei ruoli normali e speciali, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

4. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con proprie determinazioni indica, altresì, gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 1054

Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali

1. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito.

SEZIONE II AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ

Art. 1055

Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalità previste dall'articolo 1071, commi 3 e 4.

2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

3. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 1056

Avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice.


2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.

4. A coloro che sono giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tale fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'articolo 1051, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.



SEZIONE III
AVANZAMENTO A SCELTA

Art. 1057

Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali

1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.

Art. 1058

Giudizio di idoneità e attribuzione del punteggio di merito

1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.
2. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.
3. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.
4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
 - a) qualità morali, di carattere e fisiche;
 - b) benemeritenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
 - c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
 - d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da



uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), d) considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

8. Nel regolamento sono riportate le ulteriori modalità e i criteri riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di cui al presente articolo.

Art. 1059

Avanzamento a scelta dei sottufficiali

1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati.

3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata.


6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento.

Art. 1060

Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta

1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032.



SEZIONE IV
AVANZAMENTI STRAORDINARI

Art. 1061

Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.
4. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.
5. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della competente commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimità di voti.
6. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che è formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali sono stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.
7. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

Art. 1062

Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati

1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti:
 - a) il Direttore generale del personale militare;
 - b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.



Art. 1063

Avanzamento per benemerenze d'istituto del personale dell'Arma dei carabinieri

1. L'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto può aver luogo nei riguardi del personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri che, effettivamente e personalmente, ha partecipato a operazioni di polizia di rilevante entità, dimostrando, nel portare a compimento le operazioni stesse, chiaro senso di responsabilità e spiccate qualità professionali e militari.
2. La proposta di avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è formulata dal comandante di corpo dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle altre autorità gerarchiche.
3. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto è promosso con decorrenza dalla data del fatto che ha determinato la proposta, o dalla data della proposta, se essa si riferisce a più fatti avvenuti in tempi diversi.
4. Le promozioni sono disposte con decreto ministeriale, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimità di voti. Sulle proposte di promozione, inoltrate tramite gerarchico e corredate dalla necessaria documentazione, riguardanti gli appuntati e i carabinieri, pronuncia il giudizio decisivo il Comandante generale.
5. Per la formulazione della proposta d'avanzamento straordinario per benemerenze di istituto e per la conseguente promozione si prescinde dai requisiti relativi all'anzianità di grado, da esami, periodi di comando o di impiego in incarichi di specializzazione, dalla esistenza o meno di vacanze nell'organico nel ruolo del grado superiore.
6. Le conseguenti eccedenze che si verificano nel ruolo del grado superiore, sono assorbite al formarsi della prima corrispondente vacanza.
7. L'avanzamento per benemerenze d'istituto e per meriti eccezionali si effettua anche se determinano il passaggio nel ruolo superiore.

**SEZIONE V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1064

Approvazione degli elenchi delle graduatorie degli ufficiali

1. Gli elenchi degli ufficiali idonei e dei non idonei e le graduatorie di merito sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione.
2. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

Art. 1065

Ufficiali giudicati non idonei

1. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneità e, se idonei e iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
2. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.



Art. 1066

Profili di carriera degli ufficiali

1. I profili di carriera e le modalità di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.

CAPO IV

QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

SEZIONE I

FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO

Art. 1067

Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali

1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

1) se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

c) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:

1) se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;

2) se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito.

3. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

4. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.

5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Art. 1068

Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di eventuali esclusioni

1. Se un ufficiale è tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dal presente codice, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.



Art. 1069

Cancellazione dai quadri per gli ufficiali

1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

**SEZIONE II
PROMOZIONI**

Art. 1070

Promozioni degli ufficiali

1. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

Art. 1071

Promozioni annuali degli ufficiali

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906 e 907.

Art. 1072

Promozioni non annuali degli ufficiali

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento è formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.



Art. 1073

Sospensione obbligatoria della promozione dell'ufficiale

1. È sospesa la promozione dell'ufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento, nel caso previsto dall'articolo 1051, comma 2.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

Art. 1074

Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale

1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 1075

Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale

1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 1076

Promozione in particolari situazioni degli ufficiali

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 1077

Promozione in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai predetti ruoli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché



al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

3. Gli appuntati e carabinieri che, pur avendo maturato la prescritta anzianità, non possono essere valutati per l'avanzamento perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato o perché deceduti o raggiunti dai limiti d'età, sono promossi al grado superiore dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive, sentito il parere della commissione permanente.

SEZIONE III VACANZE ORGANICHE

Art. 1078

Determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale

1. Determinano vacanze organiche:
 - a) le promozioni;
 - b) le cessazioni dal servizio permanente;
 - c) i trasferimenti in altro ruolo;
 - d) i collocamenti in soprannumero agli organici;
 - e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 1079

Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali

1. Se per gli ufficiali, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unità.
2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta è inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni del presente codice, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

Art. 1080

Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali

1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Art. 1081

Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia

1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2. Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.



SEZIONE IV
PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Art. 1082

Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.
2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2.
3. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Art. 1083

Benefici connessi alla promozione

1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082.
2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio.
3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1084

Personale militare che cessa dal servizio per infermità

1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

CAPO V

RINNOVAZIONE DEI GIUDIZI DI AVANZAMENTO

Art. 1085

Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali

1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianità ai sensi del presente codice, se risulta più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della



formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando è valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;

c) se il provvedimento di sospensione dall'impiego ha colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.

3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 1086

Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

1. L'ufficiale non valutato in base all'articolo 1051, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

Art. 1087

Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

1. L'ufficiale per il quale è stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 1074 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

Art. 1088

Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).

2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.



Art. 1089

Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

1. L'ufficiale, nei cui riguardi è stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 1051, comma 3, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa.
3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 1090

Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale

1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
 - b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli articoli 906 e 907.
3. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 1093 e 1096.
4. Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.



Art. 1091

Ricostruzione della carriera

1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.
2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.
3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 2 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.

Art. 1092

Estensione di norme

1. Le disposizioni del presente capo sono applicate, in quanto compatibili, a tutto il personale militare.

CAPO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1093

Requisiti generali per l'avanzamento degli ufficiali

1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 1094

Attribuzione dei gradi di vertice

1. L'ufficiale generale o ammiraglio nominato Capo di stato maggiore della difesa è promosso, con decorrenza dalla data della nomina, al grado di generale o ammiraglio.
2. La promozione al grado di generale o ammiraglio può essere conferita esclusivamente all'ufficiale generale o ammiraglio di cui al comma 1.
3. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durano in carica non meno di due anni.
4. Gli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 3, se raggiunti dai limiti di età, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato.

Art. 1095

Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli

1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del



Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

Art. 1096

Requisiti speciali

1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:

a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;

b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice.

3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.

4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego.

5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati, determinati con decreto del Ministro della difesa.

Art. 1097

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento degli ufficiali avviene:

a) ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1053, comma 3, e tenente colonnello e gradi corrispondenti;

b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti.

Art. 1098

Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento

1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.

2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;

b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.



Art. 1099

Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione

1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico.
3. L'avanzamento si effettua a scelta.
4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado.
5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

CAPO VII

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1100

Mancato conseguimento del diploma di laurea

1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorità anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianità di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

SEZIONE II

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI

Art. 1101

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente;
 - b) tenente: 564;
 - c) capitano: 875;
 - d) maggiore: 397;
 - e) tenente colonnello: 809;
 - f) colonnello: 560;
 - g) generale di brigata: 127;
 - h) generale di divisione: 48;
 - i) generale di corpo d'armata: 23;
 - l) generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 3.403 unità.



3. Nell'organico dei generali di corpo d'armata è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado dell'Arma trasporti e materiali.

Art. 1102

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 4 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
 - c) colonnello: 4 anni;
 - d) generale di brigata: 2 anni;
 - e) generale di divisione: 3 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 5 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1103

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o di servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:


- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- d) tenente colonnello: un anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1104

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno;
- b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- c) 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno;
- d) 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno;
- e) 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo



- e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno;
- f) 8 da attribuire a generale di brigata;
 - g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno.

SEZIONE III
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE
DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI**

Art. 1105


Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
- a) sottotenente;
 - b) tenente: 91;
 - c) capitano: 117;
 - d) maggiore: 54;
 - e) tenente colonnello: 135;
 - f) colonnello: 75;
 - g) brigadiere generale: 11;
 - h) maggiore generale: 2;
 - i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 485 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro d'avanzamento al grado di tenente generale. La predetta unità è sottratta al ruolo normale di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del tenente generale del ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali.

Art. 1106

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.



Art. 1107

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 2 anni di servizio in unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- d) tenente colonnello: un anno di comando di autogruppo del battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1108

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 12 da attribuire a capitani;
- b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
- c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione;
- d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
- e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.

2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno.

SEZIONE IV

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEGLI INGEGNERI**

Art. 1109

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 66;
- c) capitano: 103;
- d) maggiore: 47;
- e) tenente colonnello: 118;
- f) colonnello: 59;
- g) brigadiere generale: 8;
- h) maggiore generale: 2;
- i) tenente generale: 1.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 404 unità.



Art. 1110

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 5 anni;
 - d) brigadiere generale: 2.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1111

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
 - b) tenente: aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
 - c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'area tecnico-amministrativa o nell'area tecnico-industriale, di cui almeno uno nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione o servizio o vice direttore o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1112

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 10 o 11 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 10 promozioni il primo anno; 11 promozioni il secondo anno;
 - b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo e il terzo anno;
 - d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni due anni. Il ciclo di due anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire a maggiore generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.



SEZIONE V
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO

Art. 1113

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 102;
- c) capitano: 198;
- d) maggiore: 91;
- e) tenente colonnello: 255;
- f) colonnello: 106;
- g) brigadiere generale: 10;
- h) maggiore generale: 1;
- i) tenente generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 763 unità.

3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1114

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) colonnello: 6 anni;

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 4 anni;
- b) tenente: 4 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1115

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito dell'organizzazione sanitaria dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- d) tenente colonnello: 3 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.



Art. 1116

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 20 o 21 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 21 promozioni il primo anno; 20 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
 - b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
 - c) 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione;
 - d) 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

SEZIONE VI

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO**

Art. 1117


Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente;
 - b) tenente: 91;
 - c) capitano: 117;
 - d) maggiore: 54;
 - e) tenente colonnello: 141;
 - f) colonnello: 71;
 - g) brigadiere generale: 9;
 - h) maggiore generale: 1;
 - i) tenente generale.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 484 unità.
3. In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1118

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i



seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1119

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni o servizio, i titoli e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 2 anni di servizio presso un reparto dell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'ambito presso un ente o distaccamento amministrativo o di addetto nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito il prescritto diploma di laurea specialistica;
- d) tenente colonnello: un anno di servizio nell'area tecnico-operativa nell'incarico non inferiore a quello di capo sezione del servizio o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore.

Art. 1120

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 12 da attribuire a capitani;
 - b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il sesto anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di sei anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno;
 - d) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

SEZIONE VII

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO E TRASMISSIONI

Art. 1121

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 390;
- b) tenente: 1125;
- c) capitano: 1604;
- d) maggiore: 829;
- e) tenente colonnello: 985;
- f) colonnello: 130.



2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 5.063 unità.

Art. 1122

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.

Art. 1123

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare il corso applicativo;
 - b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
 - d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1124

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 148 da attribuire a capitani;
 - b) 26 o 27 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 27 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 26 promozioni il secondo e quarto anno.

SEZIONE VIII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE
DELL'ARMA TRASPORTI E MATERIALI**

Art. 1125

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 48;
 - b) tenente: 137;
 - c) capitano: 195;
 - d) maggiore: 101;
 - e) tenente colonnello: 119;
 - f) colonnello: 12.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 612 unità.



Art. 1126

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.

Art. 1127

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare il corso applicativo;
 - b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
 - c) capitano: in via prioritaria 2 anni di comando di unità a livello di compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore; in via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente;
 - d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1128

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 18 da attribuire a capitani;
 - b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

SEZIONE IX

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO**

Art. 1129

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 16;
 - b) tenente: 46;
 - c) capitano: 65;
 - d) maggiore: 34;
 - e) tenente colonnello: 39;
 - f) colonnello: 3.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.



Art. 1130

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.

Art. 1131

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. Per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, il sottotenente deve superare il corso applicativo.

Art. 1132

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 6 da attribuire a capitani;
 - b) 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

SEZIONE X

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO**

Art. 1133

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 50;
 - b) tenente: 143;
 - c) capitano: 204;
 - d) maggiore: 105;
 - e) tenente colonnello: 122;
 - f) colonnello: 9.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 633 unità.

Art. 1134

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 8 anni;
 - b) tenente colonnello: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 11 anni;
 - d) maggiore: 5 anni.



Art. 1135

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando o servizio e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso applicativo;
- b) tenente: 2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano: 2 anni di servizio nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa, o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore;
- d) tenente colonnello: 3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.

Art. 1136

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 18 o 19 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 18 promozioni il primo anno; 19 promozioni il secondo, terzo e quarto anno;
- b) 2 da attribuire a tenenti colonnelli.

CAPO VIII

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1137

Ulteriori requisiti per la valutazione degli ufficiali della Marina militare

1. Per gli ufficiali della Marina militare i periodi di servizio prestati su navi da guerra estere o in territorio estero sono considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

2. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l'espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni. È altresì valido anche il periodo di imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

SEZIONE II


**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI STATO MAGGIORE**

Art. 1138

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 218;
- c) tenente di vascello: 339;
- d) capitano di corvetta: 154;



- e) capitano di fregata: 327;
- f) capitano di vascello: 213;
- g) contrammiraglio: 36;
- h) ammiraglio di divisione: 17;
- i) ammiraglio di squadra: 10;
- l) ammiraglio.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.314 unità.

3. Nell'organico degli ammiragli di squadra è compreso l'ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094.

Art. 1139

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente di vascello: 7 anni;

b) capitano di fregata:

1) 4 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 4 e 5 anni di anzianità nel grado;

2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

c) capitano di vascello: 4 anni;

d) contrammiraglio: 2 anni;

e) ammiraglio di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) guardiamarina: 2 anni;

b) sottotenente di vascello: 5 anni;

c) tenente di vascello: 10 anni;

d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1140

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 3 anni di imbarco, anche se svolto, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;

b) tenente di vascello: un anno in comando di unità navale o incarico equipollente; 4 anni di imbarco, compreso il periodo di comando;

c) capitano di fregata: un anno in comando di unità navale, di squadriglia, di flottiglia o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore; oppure 2 anni quale comandante in seconda o capo reparto di unità navale, anche se compiuti, nel limite massimo di un anno, nel grado immediatamente inferiore; 2 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;

d) capitano di vascello: un anno in comando di unità navale o di comando complesso navale o incarico equipollente.



Art. 1141

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
- a) 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo e il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno;
 - b) 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno;
 - c) 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione;
 - d) 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 6 da attribuire a capitani di vascello;
 - f) 3 da attribuire a contrammiragli;
 - g) 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.

SEZIONE III

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1142

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
- a) guardiamarina;
 - b) sottotenente di vascello: 67;
 - c) tenente di vascello: 104;
 - d) capitano di corvetta: 48;
 - e) capitano di fregata: 120;
 - f) capitano di vascello: 58;
 - g) contrammiraglio: 8;
 - h) ammiraglio ispettore: 4;
 - i) ammiraglio ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 410 unità.

Art. 1143

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) capitano di vascello: 5 anni;
 - d) contrammiraglio: 2 anni.



2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 10 anni;
- d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1144

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
- b) tenente di vascello: un anno quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
- c) capitano di corvetta: 18 mesi quale direttore di macchina di unità navale o incarico equipollente; 18 mesi di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
- d) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
- e) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.

Art. 1145

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno;
 - b) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
 - d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.
3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.

SEZIONE IV

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI

Art. 1146

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 42;
- c) tenente di vascello: 65;



- d) capitano di corvetta: 30;
 - e) capitano di fregata: 75;
 - f) capitano di vascello: 36;
 - g) contrammiraglio: 5;
 - h) ammiraglio ispettore: 2;
 - i) ammiraglio ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 256 unità.

Art. 1147

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
- a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) capitano di vascello: 5 anni;
 - d) contrammiraglio: 2 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
- a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 10 anni;
 - d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1148

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
- a) sottotenente di vascello: 18 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
 - b) tenente di vascello: un anno come capo reparto di unità navale o incarico equipollente; 3 anni di imbarco, compreso il periodo di comando o di attribuzioni specifiche;
 - c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di un ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente;
 - d) capitano di vascello: un anno quale direttore di ente tecnico o stabilimento tecnico o incarico equipollente.

Art. 1149

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
- a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno;
 - c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno;



- d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno;
 - e) 1 da attribuire a capitani di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni.
 3. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni.

SEZIONE V

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO**

Art. 1150

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina;
 - b) sottotenente di vascello: 29;
 - c) tenente di vascello: 56;
 - d) capitano di corvetta: 26;
 - e) capitano di fregata: 66;
 - f) capitano di vascello: 36;
 - g) contrammiraglio: 5;
 - h) ammiraglio ispettore: 1;
 - i) ammiraglio ispettore capo.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 219 unità.
3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1151

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 4 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 4 anni;
 - c) tenente di vascello: 10 anni;
 - d) capitano di corvetta: 4 anni.



Art. 1152

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
- b) tenente di vascello: 24 mesi di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore;
- c) capitano di fregata: un anno quale vice direttore di ospedale o incarico equipollente;
- d) contrammiraglio: un anno quale direttore di ospedale o incarico equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1153

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno;
- b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno;
- c) 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione;
- d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione.

2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

3. Le promozioni da attribuire ad contrammiragli sono una ogni quattro anni.

SEZIONE VI

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO**

Art. 1154

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 50;
- c) tenente di vascello: 64;
- d) capitano di corvetta: 30;
- e) capitano di fregata: 75;
- f) capitano di vascello: 41;
- g) contrammiraglio: 6;
- h) ammiraglio ispettore: 1;
- i) ammiraglio ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.

3. In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.



Art. 1155

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 7 anni;
 - b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) capitano di vascello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 10 anni;
 - d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1156

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzione specifica, di imbarco e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente di vascello: 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado inferiore; aver conseguito la laurea specialistica;
 - b) tenente di vascello: un anno come capo reparto logistico di unità navale o incarico equipollente; 2 anni di imbarco, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore, compreso il periodo di comando o attribuzioni specifiche;
 - c) capitano di fregata: un anno come vice direttore di commissariato o incarico equipollente;
 - d) capitano di vascello: un anno come direttore di commissariato o incarico equipollente.

Art. 1157

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 7 promozioni il primo, terzo, e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 2 promozioni il primo anno; una promozione il secondo anno;
 - c) 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno;
 - d) 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e quarto anno; nessuna promozione il terzo anno.
3. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni.



SEZIONE VII
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

Art. 1158

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina;
- b) sottotenente di vascello: 133;
- c) tenente di vascello: 170;
- d) capitano di corvetta: 78;
- e) capitano di fregata: 192;
- f) capitano di vascello: 113;
- g) contrammiraglio: 16;
- h) ammiraglio ispettore: 4;
- i) ammiraglio ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 706 unità.

Art. 1159

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 7 anni;
- b) capitano di fregata:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) capitano di vascello: 5 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni; un anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 2.
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 10 anni;
- d) capitano di corvetta: 4 anni.

Art. 1160

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di servizio, di attribuzione specifica e i titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente; aver conseguito la laurea specialistica;
- b) tenente di vascello: un anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente;
- c) capitano di fregata: un anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente;
- d) capitano di vascello: un anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.



Art. 1161

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 17 o 18 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 18 promozioni il primo anno; 17 promozioni il secondo e terzo anno;
 - b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno;
 - c) 5 o 6 da attribuire a capitani di fregata della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 5 promozioni il primo anno; 6 promozioni il secondo anno;
 - d) 3 da attribuire a capitani di fregata della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 2 o 3 da attribuire a capitano di vascello con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno.
2. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

SEZIONE VIII

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI STATO MAGGIORE**

Art. 1162

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 61;
 - b) sottotenente di vascello: 177;
 - c) tenente di vascello: 252;
 - d) capitano di corvetta: 130;
 - e) capitano di fregata: 155;
 - f) capitano di vascello: 20.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 795 unità.

Art. 1163

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.



Art. 1164

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 3 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;

b) tenente di vascello: 4 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1165

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 23 o 24 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di quattro anni: 23 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 24 promozioni il secondo anno;

b) 4 o 5 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il terzo anno.

SEZIONE IX

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DEL GENIO NAVALE**

Art. 1166

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a) guardiamarina: 25;

b) sottotenente di vascello: 71;

c) tenente di vascello: 102;

d) capitano di corvetta: 53;

e) capitano di fregata: 62;

f) capitano di vascello: 6.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 319 unità.

Art. 1167

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente di vascello: 8 anni;

b) capitano di fregata: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

a) guardiamarina: 2 anni;

b) sottotenente di vascello: 6 anni;

c) tenente di vascello: 11 anni;


d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1168

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

a) sottotenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore;



b) tenente di vascello: 2 anni, anche se svolti tutti o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1169

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 9 o 10 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 10 promozioni il secondo e quarto anno;
 - b) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno.

SEZIONE X

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DELLE ARMI NAVALI**

Art. 1170

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 21;
 - b) sottotenente di vascello: 60;
 - c) tenente di vascello: 85;
 - d) capitano di corvetta: 44;
 - e) capitano di fregata: 52;
 - f) capitano di vascello: 5.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 267 unità.

Art. 1171

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1172

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
 - b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.



Art. 1173

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
 - b) 1 da attribuire a capitani di fregata.

SEZIONE XI

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO MARITTIMO**

Art. 1174

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) guardiamarina: 8;
 - b) sottotenente di vascello: 22;
 - c) tenente di vascello: 31;
 - d) capitano di corvetta: 16;
 - e) capitano di fregata: 22;
 - f) capitano di vascello: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 100 unità.

Art. 1175

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente di vascello: 8 anni;
 - b) capitano di fregata: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) guardiamarina: 2 anni;
 - b) sottotenente di vascello: 6 anni;
 - c) tenente di vascello: 11 anni;
 - d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1176

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I sottotenenti di vascello, per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, devono aver svolto il periodo minimo di un anno di imbarco, anche se compiuto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1177

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 3 da attribuire ai tenenti di vascello.
2. Le promozioni da attribuire a capitano di fregata sono una ogni quattro anni.



SEZIONE XII
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO MARITTIMO**

Art. 1178

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina: 16;
- b) sottotenente di vascello: 46;
- c) tenente di vascello: 65;
- d) capitano di corvetta: 34;
- e) capitano di fregata: 39;
- f) capitano di vascello: 3.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 203 unità.

Art. 1179

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 8 anni;
- b) capitano di fregata: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 11 anni;
- d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1180

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di imbarco titoli richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
- b) tenente di vascello: un anno, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.

Art. 1181

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire ai tenenti di vascello.

2. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 3 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e il quarto anno.



SEZIONE XIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 1182

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) guardiamarina: 22;
- b) sottotenente di vascello: 61;
- c) tenente di vascello: 87;
- d) capitano di corvetta: 45;
- e) capitano di fregata: 53;
- f) capitano di vascello: 5.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 273 unità.

Art. 1183

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) tenente di vascello: 8 anni;
- b) capitano di fregata: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) guardiamarina: 2 anni;
- b) sottotenente di vascello: 6 anni;
- c) tenente di vascello: 11 anni;
- d) capitano di corvetta: 5 anni.

Art. 1184

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di servizio o di attribuzione specifica richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente, anche se svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore;
- b) tenente di vascello: 2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.

Art. 1185

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 8 da attribuire a tenenti di vascello;
- b) 1 da attribuire a capitani di fregata.



CAPO IX
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

SEZIONE I
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI
NORMALE DELL'ARMA AERONAUTICA

Art. 1186

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 200;
- c) capitano: 277;
- d) maggiore: 145;
- e) tenente colonnello: 228;
- f) colonnello: 221;
- g) generale di brigata aerea: 35;
- h) generale di divisione aerea: 15;
- i) generale di squadra aerea: 11;
- l) generale.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.132 unità.

3. Nell'organico dei generali di squadra aerea è compreso il generale in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094. Il Ministro della difesa, con propria determinazione, può disporre il passaggio di una unità del volume organico al corrispondente grado del ruolo normale delle armi.

Art. 1187

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 3 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 6 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;
- c) colonnello: 5 anni;
- d) generale di brigata: 2 anni;
- e) generale di divisione: 3 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 5 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.



Art. 1188

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 3 anni di reparti di volo; aver conseguito il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare;
- c) capitano: 4 anni in reparti di volo, o 3 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di squadriglia ovvero capo sezione di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;
- d) tenente colonnello: 3 anni in reparti di volo, o 2 anni in reparti di volo di cui un anno di comando di gruppo di volo o comando equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1189

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 33 da attribuire a capitani;
- b) 9 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno;
- d) 6 o 7 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo e terzo anno; 7 promozioni il secondo anno;
- e) 5 o 6 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo e il terzo anno; 6 promozioni il secondo, quarto e quinto anno;
- f) 3 da attribuire a generale di brigata aerea;
- g) 2 da attribuire a generale di divisione aerea.

SEZIONE II


**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DELLE
ARMI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

Art. 1190

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
 - b) tenente: 103;
 - c) capitano: 132;
 - d) maggiore: 61;
 - e) tenente colonnello: 155;
 - f) colonnello: 85;
 - g) generale di brigata: 10;
 - h) generale di divisione: 2;
 - i) generale di squadra.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 548 unità.
3. Il volume organico è incrementato di una unità se il Ministro della difesa, con propria determinazione, forma il quadro di avanzamento al grado di generale di squadra. La predetta unità è sottratta al ruolo naviganti normale ed è a quest'ultimo riportata in incremento all'atto della cessazione dal servizio del generale di squadra del ruolo normale delle armi.



Art. 1191

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 2 anni;
 - b) tenente: 6 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1192

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
 - b) tenente: 4 anni in reparti o enti dell'organizzazione periferica, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
 - c) capitano: 4 anni di reparti o enti dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni in reparto o enti dell'organizzazione intermedia o periferica di cui 2 anni di comandante di squadriglia non di volo o capo sezione dell'organizzazione intermedia o periferica, o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento e conseguire la laurea specialistica prescritta;
 - d) tenente colonnello: 3 anni in reparti o enti dell'organizzazione intermedia o periferica, oppure 2 anni di comando di gruppo o capo sezione dell'organizzazione di vertice o ministeriale o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1193

Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti

1. Gli ufficiali che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento.
2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) per la promozione a maggiore, undici anni compiuti di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianità di servizio;
 - b) per la promozione a tenente colonnello, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianità di servizio.



Art. 1194

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
 - b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo e il terzo anno; 4 promozioni il secondo anno;
 - c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno;
 - d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
 - e) 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a generali di brigata sono 2 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo e quarto anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quinto anno.

SEZIONE III

**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO**

Art. 1195

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente;
 - b) tenente: 83;
 - c) capitano: 128;
 - d) maggiore: 59;
 - e) tenente colonnello: 152;
 - f) colonnello: 69;
 - g) brigadiere generale: 11;
 - h) generale ispettore: 4;
 - i) generale ispettore capo: 1.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 507 unità.

Art. 1196

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 5 anni;
 - d) brigadiere generale: 2.



2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1197

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 3 anni presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio o ufficio meteorologico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in ingegneria ovvero in fisica o diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza;
- c) capitano: 4 anni di servizio presso un ente dell'organizzazione periferica o ufficio di sorveglianza tecnica, o laboratorio, o ufficio meteorologico, o incarico equipollente, oppure 3 anni presso gli stessi enti, dei quali 2 quale capo servizio o sezione, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;
- d) tenente colonnello: un anno quale capo di un ufficio di un ente dell'organizzazione intermedia o incarico equipollente, se in possesso della laurea in ingegneria, un anno quale capo servizio di un laboratorio o incarico equipollente, se in possesso della laurea in chimica, un anno quale capo di un centro meteorologico o incarico equipollente se in possesso della laurea in fisica, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1198

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno;
- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno;
- c) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno;
- d) 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
- e) 2 da attribuire a colonnelli.

2. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

3. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni.



SEZIONE IV
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO**

Art. 1199

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente;
- b) tenente: 57;
- c) capitano: 73;
- d) maggiore: 34;
- e) tenente colonnello: 90;
- f) colonnello: 43;
- g) brigadiere generale: 6;
- h) generale ispettore: 1;
- i) generale ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 304 unità.

3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

Art. 1200

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 7 anni;
- b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
- c) colonnello: 6 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 10 anni;
- d) maggiore: 4 anni.

Art. 1201

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
- b) tenente: 4 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distacco, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi; aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ovvero diploma di laurea di cui è riconosciuta l'equipollenza;
- c) capitano: 4 anni di servizio presso un servizio amministrativo di ente o di distacco, oppure 3 anni presso gli stessi enti di cui 2 come capo servizio o incarico



equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare i corsi previsti dal regolamento;

d) tenente colonnello: 2 anni di capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia delle Forze armate o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1202

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

a) 7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno;

b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno;

c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno;

d) 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione.

2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.

3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.

SEZIONE V

PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Art. 1203

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

a) sottotenente;

b) tenente: 30;

c) capitano: 59;

d) maggiore: 27;

e) tenente colonnello: 72;

f) colonnello: 33;


g) brigadiere generale: 6;

h) generale ispettore: 1;

i) generale ispettore capo.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 228 unità.

3. In caso di nomina del generale ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.



Art. 1204

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 7 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 6 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6 e 7 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 8 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 15 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni;
 - c) colonnello: 6 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: 4 anni;
 - b) tenente: 4 anni;
 - c) capitano: 10 anni;
 - d) maggiore: 4 anni.

Art. 1205

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:
 - a) sottotenente: superare gli esami prescritti;
 - b) tenente: aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e superare il corso applicativo;
 - c) capitano: 4 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica, oppure 3 anni presso un servizio sanitario di ente dell'organizzazione periferica di cui 2 anni quale dirigente di servizio sanitario o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di tenente;
 - d) tenente colonnello: 2 anni in un istituto medico legale o capo di ufficio sanitario di ente dell'organizzazione ministeriale, di vertice o intermedia o incarico equipollente, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale, anche se svolti in tutto o in parte nel grado di maggiore.

Art. 1206

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:
 - a) 6 da attribuire a capitani;
 - b) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, secondo e terzo anno; 2 promozioni il quarto anno;
 - c) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: una promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno;
 - d) 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno.
2. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.
3. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni.



SEZIONE VI
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI
SPECIALE DELL'ARMA AERONAUTICA**

Art. 1207

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 35;
- b) tenente: 98;
- c) capitano: 123;
- d) maggiore: 75;
- e) tenente colonnello: 100;
- f) colonnello: 14.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 445 unità.

Art. 1208

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 8 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1209

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:


- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 4 anni in reparti di volo;
- c) capitano: 6 anni in reparti di volo; superare i corsi previsti dal regolamento;
- d) tenente colonnello: 4 anni in reparti di volo.

Art. 1210

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 14 promozioni il primo anno; 13 promozioni il secondo anno;
- b) 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno.



SEZIONE VII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DELLE
ARMI DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 1211

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 103;
- b) tenente: 297;
- c) capitano: 423;
- d) maggiore: 219;
- e) tenente colonnello: 257;
- f) colonnello: 26.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 1.325 unità.

Art. 1212

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1213

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 4 anni in enti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente;
- c) capitano: 3 anni di enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1214

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 39 da attribuire a capitani;
- b) 5 o 6 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di cinque anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 6 promozioni il secondo e quarto anno.



SEZIONE VIII
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DEL GENIO AERONAUTICO

Art. 1215

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 63;
- b) tenente: 183;
- c) capitano: 260;
- d) maggiore: 135;
- e) tenente colonnello: 158;
- f) colonnello: 16.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 815 unità.

Art. 1216

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1217

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi;
- c) capitano: 3 anni quale capo di servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1218

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 24 da attribuire a capitani;
- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.



SEZIONE IX
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO**

Art. 1219

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 18;
- b) tenente: 51;
- c) capitano: 73;
- d) maggiore: 38;
- e) tenente colonnello: 43;
- f) colonnello: 4.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 227 unità.

Art. 1220

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1221

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) tenente: 3 anni presso un reparto tecnico periferico o incarico equipollente, compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi di specializzazione;
- c) capitano: 3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1222

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 24 da attribuire a capitani;
- b) 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno.



SEZIONE X
**PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE DEL
CORPO SANITARIO AERONAUTICO**

Art. 1223

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 12;
- b) tenente: 39;
- c) capitano: 55;
- d) maggiore: 29;
- e) tenente colonnello: 33;
- f) colonnello: 2.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo è di 170 unità.

Art. 1224

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 8 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 6 anni;
- c) capitano: 11 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1225

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, i titoli, i corsi e gli esami prescritti, richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: diploma di licenza di istituto medio di secondo grado;
- b) capitano: 3 anni presso un ente dell'organizzazione di vertice o intermedia o periferica con funzioni sanitarie; superare i corsi previsti dal regolamento.

Art. 1226

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 6 da attribuire a capitani.

2. Le promozioni da attribuire a tenenti colonnelli sono una ogni due anni.



CAPO X
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1227

Estensione di norme ai fini dell'avanzamento

1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
 - a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 - c) articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410;
 - d) articolo 3, comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93.
2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE

Art. 1228

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo normale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:
 - a) sottotenente: 102;
 - b) tenente: 204;
 - c) capitano: 350;
 - d) maggiore: 245;
 - e) tenente colonnello: 568;
 - f) colonnello: 321;
 - g) generale di brigata: 61;
 - h) generale di divisione: 20;
 - i) generale di corpo d'armata: 10.
2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo normale è di 1.881 unità.

Art. 1229

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) capitano: 6 anni;
 - b) tenente colonnello:
 - 1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;
 - 2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;
 - 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
 - c) colonnello: 6 anni;
 - d) generale di brigata: 4 anni;
 - e) generale di divisione: 3 anni.



2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 4 anni;
- c) capitano: 9 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1230

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando, i titoli e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso di applicazione;
- b) tenente: aver conseguito il diploma di laurea;
- c) tenente colonnello: 4 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano;
- d) colonnello: 2 anni di comando provinciale o incarico equipollente.

Art. 1231

Mancato conseguimento del diploma di laurea

1. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguono il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano:

- a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorità nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianità posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contrattati, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
- b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.

Art. 1232

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 52 da attribuire a capitani;
- b) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- c) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
- d) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
- e) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
- f) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
- g) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.



SEZIONE III
PROFILO DI CARRIERA DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO SPECIALE

Art. 1233

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale prevede i seguenti gradi gerarchici, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate:

- a) sottotenente: 96;
- b) tenente: 240;
- c) capitano: 440;
- d) maggiore: 220;
- e) tenente colonnello: 475;
- f) colonnello: 35.

2. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo speciale è di 1.506 unità.

Art. 1234

Periodi di permanenza minima nel grado

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

- a) capitano: 9 anni;
- b) tenente colonnello: 7 anni.

2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:

- a) sottotenente: 2 anni;
- b) tenente: 5 anni;
- c) capitano: 12 anni;
- d) maggiore: 5 anni.

Art. 1235

Requisiti speciali per l'avanzamento

1. I periodi minimi di comando e i corsi richiesti per l'inserimento nelle aliquote di valutazione, in relazione ai diversi gradi gerarchici, sono i seguenti:

- a) sottotenente: superare il corso di applicativo;
- b) tenente colonnello: 2 anni di comando territoriale (infraprovinciale che ha alle dipendenze stazioni), o di incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado di maggiore o capitano.

Art. 1236

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 49 da attribuire a capitani;
- b) 7 da attribuire a tenenti colonnelli.



SEZIONE IV
PROFILO DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO

Art. 1237

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) tenente;
 - b) capitano;
 - c) maggiore;
 - d) tenente colonnello;
 - e) colonnello;
 - f) generale di brigata;
 - g) generale di divisione.
2. La consistenza organica per i gradi di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello è complessivamente di 376 unità.
3. La consistenza organica per il grado di colonnello, stabilita complessivamente in 30 unità, è ripartita secondo le seguenti specialità:
 - a) medicina e farmacia: 9;
 - b) veterinaria: 1;
 - c) amministrazione: 9;
 - d) commissariato: 1;
 - e) investigazioni scientifiche: 3;
 - f) telematica: 4;
 - g) genio: 2;
 - h) psicologia: 1.
4. La consistenza organica per il grado di generale di brigata, stabilita complessivamente in 3 unità, è ripartita secondo i seguenti comparti:
 - a) sanitario: 1;
 - b) amministrativo: 1;
 - c) tecnico scientifico e psicologico: 1.
5. La consistenza organica per il grado di generale di divisione è stabilita in una unità.
6. Il volume organico complessivo degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico è di 410 unità.

Art. 1238

Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali per l'avanzamento

1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
 - a) tenente colonnello: 8 anni;
 - b) colonnello: 5 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
 - a) tenente: un anno;
 - b) capitano: 8 anni;
 - c) maggiore: 7 anni.
3. I tenenti per poter essere promossi al grado di capitano devono superare il corso formativo.



Art. 1239

Promozioni a scelta nel grado superiore

1. Le promozioni annuali a scelta al grado di colonnello, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- a) amministrazione: 1 o 2 promozioni con ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni nel secondo anno;
- b) commissariato: una promozione ogni otto anni;
- c) medici e farmacisti: 1 o 2 promozioni con ciclo di quattro anni: 2 promozioni nel primo anno; una promozione nel secondo, terzo e quarto anno;
- d) veterinaria: una promozione ogni otto anni;
- e) investigazioni scientifiche: ciclo di otto anni con una promozione ogni tre anni: al primo, quarto e settimo anno;
- f) telematica: ciclo di quattro anni con una promozione al primo e al terzo anno e nessuna promozione al secondo e quarto anno;
- g) genio: una promozione ogni quattro anni;
- h) psicologia: una promozione ogni otto anni.

I cicli di promozione partono dal 2007.

2. Le promozioni da attribuire a colonnello avvengono con ciclo di quattro anni:

- a) una promozione nei primi tre anni, attribuita ai comparti secondo il seguente ordine: amministrativo; sanitario; tecnico, scientifico e psicologico;
- b) nessuna promozione nel quarto anno.

3. Le promozioni da attribuire a generale di brigata avvengono una ogni tre anni.

CAPO XI

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI AUSILIARI

SEZIONE I

UFFICIALI IN FERMA PREFISSATA E DELLE FORZE DI COMPLETAMENTO

Art. 1240

Avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti e i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

Art. 1241

Avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento

1. L'avanzamento degli ufficiali delle forze di completamento avviene con le modalità previste per gli ufficiali in congedo.

SEZIONE II

UFFICIALI PILOTI E NAVIGATORI DI COMPLEMENTO

Art. 1242

Aliquote di valutazione

1. Gli ufficiali piloti e navigatori di complemento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per l'impedimento alla valutazione o alla promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

2. Agli effetti di quanto disposto nel comma 1, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi



per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianità di servizio prevista all'articolo 1243.

3. I tenenti sono valutati e se idonei sono promossi con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste dall'articolo 1243.

Art. 1243

Periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali

1. Gli ufficiali inferiori, per essere valutati ai fini dell'avanzamento, devono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento.

2. I periodi di comando di cui al comma 1 sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto presso reparti o scuole di volo.

3. Sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali che maturino entro il 31 dicembre:

a) se tenenti, otto anni di anzianità nel grado. Tale periodo è ridotto a cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare;

b) se sottotenenti, due anni di anzianità nel grado.

Art. 1244

Estensione di norme

1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento sono estese le norme che riguardano l'avanzamento in particolari condizioni di cui all'articolo 1076 e in quanto applicabili le altre norme sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 1245

Periodi di servizio effettivo presso società di navigazione aerea

1. Per gli ufficiali piloti e navigatori di complemento il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso società di navigazione aerea è computato per metà ai fini del raggiungimento dei prescritti periodi di comando, di imbarco o di servizio, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti.

CAPO XII

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO

SEZIONE I

NORME COMUNI

Art. 1246

Categorie di ufficiali in congedo

1. Nelle categorie degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva.

2. L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 1247


Aliquote di ruolo per la valutazione

1. Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

Art. 1248

Idoneità al servizio militare incondizionato

1. L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247 non può essere valutato per l'avanzamento se non è stato riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio militare.



Art. 1249

Cause di sospensione della valutazione o della promozione

1. Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 1247, che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano la sospensione della valutazione o della promozione, previste dall'articolo 1051 e dalla sezione II del capo IV del presente titolo, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo V del presente titolo.

Art. 1250

Promozioni

1. Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alle esigenze di mobilitazione.
2. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente.
3. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

**SEZIONE II
UFFICIALI IN AUSILIARIA**

Art. 1251

Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

Art. 1252


Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale in ausiliaria per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale in ausiliaria, per essere valutato per l'avanzamento, deve avere prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la prima promozione nell'ausiliaria.

Art. 1253

Promozioni

1. L'ufficiale in ausiliaria che è giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.



SEZIONE III
UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Art. 1254

Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

Art. 1255

Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalla sezione IV del presente capo.
2. L'esperimento può essere svolto in uno o più periodi della durata minima di un mese.
3. È dispensato dal compiere il corso e l'esperimento pratico l'ufficiale richiamato alle armi che ha compiuto il periodo di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco, indicato nella sezione IV del presente capo.

Art. 1256

Promozioni

1. L'ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 1257

Promozione degli ufficiali subalterni

1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247.
2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri.
3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.
4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è stata sospesa la valutazione o la promozione.
5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilità di avanzamento nella posizione di congedo.



SEZIONE IV
REQUISITI SPECIALI PER L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI
COMPLEMENTO

Art. 1258

Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;

b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;

c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente.

3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 1259

Ufficiali dell'Arma trasporti e materiali

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma trasporti e materiali, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1260

Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico;

b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.



Art. 1261

Ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo sanitario, in relazione al grado sono i seguenti:
 - a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso un ente sanitario;
 - b) capitano: corso di aggiornamento; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile;
 - c) tenente: 10 anni di esercizio della professione nella vita civile;
 - d) sottotenente: 3 anni di esercizio della professione nella vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1262

Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti:
 - a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo;
 - b) capitano e tenente: corso di aggiornamento;
 - c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1263

Periodi di imbarco per gli ufficiali della Marina militare

1. Per gli ufficiali di complemento della Marina militare, il periodo di imbarco su navi della Marina mercantile, con funzioni attinenti ai servizi del Corpo di appartenenza, è computato per metà ai fini del raggiungimento del periodo di imbarco previsto dalla seguente sezione V, ma non oltre i quattro quinti del periodo suddetto.

Art. 1264

Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare

1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, è prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico.
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti:
 - a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: maggiore: 1 anno di imbarco;
 - b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio navale: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
 - c) capitano di corvetta del corpo delle armi navali e capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo sanitario marittimo, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio;
 - d) tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo delle armi navali: 1 anno di servizio tecnico.



Art. 1265

Ufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di stormo;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni; 3 mesi di esperimento presso un comando di gruppo;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; avere frequentato i corsi di allenamento e di addestramento svolti negli ultimi due anni.

2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: un anno di servizio in reparti di impiego;

b) capitano: un anno di servizio in reparti di impiego dei quali 6 mesi presso un comando di gruppo;

c) tenente: un anno di servizio in reparto di impiego.

Art. 1266

Ufficiali del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del ruolo delle armi, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi dell'Aeronautica militare;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto servizi di aeroporto;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un reparto di impiego o in servizi di aeroporto.

2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1267

Ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso una direzione di commissariato;

b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto o una direzione di commissariato;

c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio amministrativo di aeroporto.


2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1268

Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un istituto medico-legale;



- b) capitano: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un ufficio sanitario dell'Aeronautica militare;
- c) tenente: frequentare il corso di aggiornamento; 3 mesi di esperimento presso un servizio sanitario di aeroporto.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Art. 1269

Ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di regione;
- b) capitano: corso di aggiornamento per comandante di gruppo, reparto territoriale o battaglione; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando provinciale;
- c) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando compagnia territoriale;
- d) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.
2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:
- a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo, reparto territoriale o battaglione o comando equipollente;
- b) capitano: un anno di compagnia o squadrone o comando equipollente;
- c) tenente e sottotenente: un anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente.

SEZIONE V
UFFICIALI DELLA RISERVA

Art. 1270

Grado massimo

1. L'avanzamento degli ufficiali della riserva ha luogo soltanto al grado superiore a quello col quale l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Art. 1271

Requisiti per l'avanzamento

1. L'ufficiale della riserva per essere valutato per l'avanzamento deve, nel grado rivestito, aver compiuto, in servizio permanente o in ausiliaria, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco prescritti dal presente codice.
2. Per i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e d'imbarco compiuti in ausiliaria vale quanto prescritto dall'articolo 1252, commi 1 e 2.

Art. 1272

Promozioni

1. L'ufficiale della riserva giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo.
2. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.



CAPO XIII
**AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA
MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE**

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1273

Avanzamento a scelta

1. L'avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 1059.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1282, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:
 - a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285;
 - b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
 - 1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
 - 2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1285, prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

Art. 1274

Condizioni particolari per l'avanzamento

1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti deve, a seconda della Forza armata o Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e aver superato i corsi e gli esami stabiliti.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.

Art. 1275

Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o in reparti operativi il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento



dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.

3. I sottufficiali della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

5. I sottufficiali abilitati «montatori artificieri» sono esentati dagli obblighi connessi con le particolari condizioni per l'avanzamento prescritte dal presente codice.

6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

SEZIONE II PROFILO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI

Art. 1276

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

- a) maresciallo: capo di 3^a classe per la Marina militare, maresciallo di 3^a classe per l'Aeronautica militare;
- b) maresciallo ordinario: capo di 2^a classe per la Marina militare, maresciallo di 2^a classe per l'Aeronautica militare;
- c) maresciallo capo: capo di 1^a classe per la Marina militare, maresciallo di 1^a classe per l'Aeronautica militare;
- d) primo maresciallo.

2. Al primo maresciallo può essere conferita la qualifica di luogotenente.

Art. 1277

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:

- a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
- b) a scelta, per il grado di primo maresciallo;
- c) a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.

Art. 1278


Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 8 anni.

2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento al grado di primo maresciallo è stabilito in 4 anni.

3. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:

- a) 2 anni per l'avanzamento a maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
- b) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo capo e gradi corrispondenti.



Art. 1279

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Esercito italiano

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo dell'Esercito italiano sono determinati in 3 anni di comando di plotone o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti in tutto o in parte da maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.

Art. 1280


Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai marescialli della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 2^a classe a capo di 1^a classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
 - d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da capo di 1^a classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
 - d) nocchieri di porto: 3 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per i primi marescialli della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: un anno;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: un anno;
 - c) nocchieri di porto: 3 anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: un anno.
5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, a eccezione dei periodi indicati per i primi marescialli, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1281

Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento dei marescialli dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito, sono così determinati:
 - a) da maresciallo di 2^a classe a maresciallo di 1^a classe: 5 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza anche se svolti in parte nel grado di maresciallo di 3^a classe;
 - b) da maresciallo di 1^a classe a primo maresciallo: 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza.



Art. 1282

Avanzamento al grado di primo maresciallo

1. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta per esami, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
4. I posti di cui al comma 2 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 3 e viceversa.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 3.
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

SEZIONE III

PROFILO DI CARRIERA DEI SERGENTI

Art. 1283

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) sergente;
 - b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
 - c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.

Art. 1284

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
 - a) ad anzianità, per il grado di sergente maggiore e corrispondenti;
 - b) a scelta, per il grado di sergente maggiore capo e corrispondenti.

Art. 1285


Periodi di permanenza minima nel grado

1. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, è stabilito in 7 anni.

Art. 1286

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Esercito italiano

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 3 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti, oppure in 4 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della Forza armata.



Art. 1287

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare

1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
 - d) nocchieri di porto: 3 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;
 - d) nocchieri di porto: 6 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

Art. 1288

Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l'avanzamento dei sergenti dell'Aeronautica militare, da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza

CAPO XIV

**AVANZAMENTO DEGLI ISPETTORI E DEI SOVRINTENDENTI DELL'ARMA
DEI CARABINIERI**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1289


Avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti

1. L'avanzamento a scelta degli ispettori e dei sovrintendenti avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 1059.

Art. 1290

Condizioni per l'avanzamento

1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.



SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEGLI ISPETTORI

Art. 1291

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) maresciallo;
 - b) maresciallo ordinario;
 - c) maresciallo capo;
 - d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente.

Art. 1292

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
 - a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
 - b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
 - c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 1293

Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.
2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni.
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
 - a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
 - b) 7 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

Art. 1294


Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un anno di comando di stazione, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo.
2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con facoltà di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.

Art. 1295

Avanzamento a scelta e a scelta per esami

1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante.



2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
- a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta», al quale sono ammessi i marescialli capi:
 - 1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
 - 2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire «a scelta», con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
 - b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta per esami».
3. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 1296

Avanzamento a sottotenente

1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemeritenze d'istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.

SEZIONE III

PROFILO DI CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI

Art. 1297

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
- a) vice brigadiere;
 - b) brigadiere;
 - c) brigadiere capo.

Art. 1298

Forme di avanzamento

1. L'avanzamento avviene:
- a) ad anzianità, per il grado di brigadiere;
 - b) a scelta, per il grado di brigadiere capo.

Art. 1299


Periodi minimi di permanenza nel grado

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a brigadiere capo, è stabilito in 7 anni.
2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere, è stabilito in 7 anni.

Art. 1300

Avanzamento a scelta dei sovrintendenti

1. Nell'avanzamento «a scelta» le promozioni da conferire sono così determinate:
- a) il primo terzo dei sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299;
 - b) i restanti sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
 - 1) la prima metà è promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza



previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma della lettera a);

2) la seconda metà, previa nuova valutazione, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'articolo 1299, prendendo posto nel ruolo dopo i sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

2. I sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.

CAPO XV

AVANZAMENTO DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

SEZIONE I

AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA

Art. 1301

Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

1. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione.

2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Art. 1302

Avanzamento al grado di caporal maggiore e corrispondenti

1. Previo giudizio di idoneità, possono conseguire il grado di caporal maggiore o corrispondente, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma prefissata quadriennale.

2. Decorso un anno dal giudizio di non idoneità, il volontario è sottoposto a nuova valutazione.

Art. 1303

Avanzamento al grado di 1° caporal maggiore e corrispondenti

1. I volontari in rafferma biennale conseguono il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.

2. Il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente è conseguito previo giudizio di idoneità.

Art. 1304


Conferimento del grado

1. Il grado è conferito dal comandante di corpo, previa acquisizione del giudizio della commissione di cui all'articolo 1047, comma 5.

Art. 1305

Estensione delle norme sull'avanzamento

1. Per quanto non diversamente disposto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai volontari in servizio permanente



SEZIONE II
PROFILO DI CARRIERA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Art. 1306

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi gerarchici:

- a) 1° caporal maggiore o grado corrispondente;
- b) caporal maggiore scelto o grado corrispondente;
- c) caporal maggiore capo o grado corrispondente;
- d) caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente.

Art. 1307

Avanzamento dei volontari in servizio permanente

1. Al 1° caporal maggiore o corrispondente, che ha un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto o corrispondente.
2. Al caporal maggiore scelto o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo o corrispondente.
3. Al caporal maggiore capo o corrispondente, che ha cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.
4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non sono computati gli anni durante i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

Art. 1308

Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare

1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi.
2. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 2^a classe a sottocapo di 1^a classe, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 6 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 3 anni;
 - d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco o in reparti operativi per l'avanzamento da sottocapo di 1^a classe a sottocapo di 1^a classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
 - a) nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 8 anni;
 - b) tecnici di armi, elettrotecnici: 7 anni;
 - c) specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
 - d) nocchieri di porto: 3 anni;
 - e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.



Art. 1309

Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare

1. Per la Marina militare è esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici.
2. Ai fini dell'avanzamento è considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo.
3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata è in facoltà del Ministero della difesa disporre diversamente.
4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.
5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, MRCC del MRSC, stazioni LORAN, VTS del PAC, stazioni COSPAS del SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.

SEZIONE III

PROFILO DI CARRIERA DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI

Art. 1310

Articolazione della carriera

1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
 - a) carabiniere;
 - b) carabiniere scelto;
 - c) appuntato;
 - d) appuntato scelto.

Art. 1311

Avanzamento degli appuntati e carabinieri

1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.



Art. 1312

Impedimenti alla valutazione

1. Non può essere valutato per l'avanzamento il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri che si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 1051.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate all'articolo 1051, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale è sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'articolo 1311 e, se dichiarato idoneo, è promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata se la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

Art. 1313

Promozione a vice brigadiere

1. Gli appuntati che hanno comandato lodevolmente la stazione per almeno un anno e sono meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali possono concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vicebrigadiere. Il numero di tali promozioni non può superare il decimo delle vacanze degli organici del grado di vicebrigadiere.

CAPO XVI

AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE


SEZIONE I

PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D'ONORE

Art. 1314

Promozioni nel ruolo d'onore

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
 - a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
 - b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
 - c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.



Art. 1315

Nomina dei sottufficiali a ufficiale

1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314.
2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
 - a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
 - b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.
3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

Art. 1316

Forma di avanzamento

1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento.
2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

Art. 1317

Limite alle promozioni per gli ufficiali

1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Art. 1318

Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori

1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.



SEZIONE II
PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO

Art. 1319

Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

Art. 1320

Forma di avanzamento

1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.
2. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.

CAPO XVII
ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE INDIPENDENTI DAL GRADO

SEZIONE I
PRIMO CAPITANO

Art. 1321

Qualifica

1. È istituita la qualifica di primo capitano o primo tenente di vascello per i capitani e gradi corrispondenti.
2. La qualifica di primo capitano e corrispondente non influisce in alcun modo sull'anzianità di grado nei rapporti gerarchici e disciplinari se non in quanto manifesta l'anzianità di grado dell'ufficiale.
3. Ai primi capitani e qualifiche corrispondenti possono essere attribuiti incarichi del grado superiore.

Art. 1322

Conferimento della qualifica di primo capitano

1. La qualifica di primo capitano e corrispondente è conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado.
2. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianità del rispettivo ruolo.
3. La qualifica è conferita, altresì, ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.
4. La qualifica di primo capitano e corrispondenti è conferita con decreto ministeriale.



SEZIONE II LUOGOTENENTE

Art. 1323

Attribuzione della qualifica di luogotenente ai primi marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei, è attribuita la qualifica di «luogotenente» secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado.
2. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di «luogotenente». In relazione alle esigenze funzionali e ordinarie di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.

Art. 1324

Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri

1. I marescialli aiutanti che hanno maturato ovvero maturano, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero» e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1325, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente.
2. Le modalità di svolgimento per la selezione di cui al comma 1, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonché le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/22 dell'organico del grado stabilito dal presente codice.
4. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 1325

Cause impeditive

1. Per il personale di cui alla presente sezione sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.



CAPO XVIII
**AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI
INTERNAZIONALE**

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1326

Definizione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo, si applicano nel periodo che ha inizio con la data di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e che termina col 31 dicembre dell'anno in cui è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o della grave crisi internazionale.
2. Continuano ad applicarsi le norme contenute nei capi precedenti del presente titolo, salvo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.

Art. 1327

Generale e gradi corrispondenti

1. Al generale di corpo d'armata, all'ammiraglio di squadra e al generale di squadra aerea, in servizio permanente effettivo, può essere conferito, rispettivamente, il grado di generale o di ammiraglio, prescindendo dall'ordine di anzianità.
2. Il conferimento del grado suddetto è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 1328

Aiutante di battaglia

1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia.
2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti.
3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.

Art. 1329


Requisiti per l'avanzamento

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l'avanzamento, sono ridotti alla metà.
2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.

Art. 1330

Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilità accertata

1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilità, e la irreperibilità accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilità.



Art. 1331

Avanzamento a scelta degli ufficiali

1. Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.
2. Se entro il primo semestre dell'anno è raggiunto in uno dei gradi suddetti il numero delle promozioni, stabilite per l'anno dalle disposizioni del presente codice, e si sono verificate altre vacanze nel grado superiore, il Ministro ha facoltà di colmare, in tutto o in parte, tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante formazione di un quadro di avanzamento suppletivo, previa nuova valutazione degli ufficiali già giudicati idonei in occasione della valutazione effettuata per l'anno. Le promozioni sono disposte con decorrenza dal 1° luglio e sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.
3. Se in un grado non si raggiunge durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilito dal presente codice, le restanti promozioni sono effettuate in soprannumero agli organici, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 1332

Colonnelli dell'Esercito italiano dei ruoli delle Armi

1. I colonnelli dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e delle trasmissioni concorrono alle promozioni da effettuare ai sensi dell'articolo 1331, comma 2, proporzionalmente al numero delle promozioni fisse annuali per essi stabilito; nell'effettuare la ripartizione proporzionale, i quozienti sono calcolati al centesimo e sono arrotondati all'unità, fino a raggiungere il totale delle promozioni da effettuare, i quozienti che presentino la parte decimale più elevata.

Art. 1333

Ufficiali di complemento

1. L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Se per l'avanzamento del pari grado in servizio permanente effettivo non è prescritto il compimento dei periodi di cui al comma 1, l'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve aver prestato, nel grado, almeno un anno di servizio.

Art. 1334

Ufficiali della riserva

1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell'articolo 1270. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.
2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 1335

Avanzamento dei militari in particolari condizioni fisiche

1. Il militare compreso nell'aliquota di ruolo dei militari da valutare mentre è temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato per ferite riportate in combattimento o per lesioni dovute a esiti di congelamento in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, è ugualmente valutato prescindendo dal requisito della idoneità fisica, anche se, in conseguenza delle cause predette, non ha potuto compiere i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco di cui all'articolo 1329 o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2. Se idoneo all'avanzamento il militare può conseguire la promozione a suo turno.



2. Analogamente si provvede nei riguardi del militare che, riacquistata l'idoneità fisica, non ha compiuto i periodi anzidetti per non idoneità temporanea dovuta a una delle cause di cui al comma 1.

3. Se per il mancato compimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, o eventualmente del periodo di servizio, le autorità competenti ritengono di non potere addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione fino a quando il militare, riacquistata l'idoneità fisica, ha compiuto i periodi stessi. Al militare si applica il disposto dell'articolo 1088.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche oltre il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, purché il militare risulta compreso in aliquote di ruolo di militare da valutare durante il tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Per l'ufficiale di complemento, però, agli effetti dell'applicazione del comma 3, è sufficiente il raggiungimento delle condizioni previste dall'articolo 1255, se più favorevoli.

SEZIONE II

PROMOZIONI E AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA

Art. 1336

Generalità

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo ad avanzamento per meriti eccezionali. Si possono effettuare promozioni e avanzamenti per merito di guerra.

2. I militari di truppa possono conseguire soltanto promozioni per merito di guerra.

Art. 1337

Promozione per merito di guerra

1. La promozione per merito di guerra è conferita al militare che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, ha esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

2. Ai fini della promozione per merito di guerra non è richiesto il compimento di periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco.

3. La promozione per merito di guerra decorre, a tutti gli effetti, dalla data del fatto che la determinò.

4. La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore.

Art. 1338

Ufficiali in particolari situazioni

1. La promozione per merito di guerra può essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

2. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito per merito di guerra.

Art. 1339

Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

1. L'avanzamento per merito di guerra è conferito al militare che ha contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualità professionali.

2. L'ufficiale non più valutabile per l'avanzamento ad anzianità o a scelta non può conseguire avanzamento per merito di guerra.

3. Il militare che è riconosciuto meritevole dell'avanzamento per merito di guerra acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra, alla cui preparazione o svolgimento ha contribuito.

4. L'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando il militare nel ruolo del proprio



grado, alla data predetta, di un numero di posti pari:

a) per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, alle aliquote dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o di grave crisi internazionale;

b) per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell'organico calcolato per ogni ruolo.

5. Per l'ufficiale a disposizione o delle categorie in congedo l'avanzamento per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo, fino a precedere i pari grado che hanno anzianità superiore di un anno a quella da lui posseduta.

6. Il militare non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, né oltrepassare il pari grado già più anziano che ha in precedenza conseguito titolo all'avanzamento per merito di guerra.

Art. 1340

Avanzamento per merito di guerra degli ufficiali

1. L'ufficiale al quale è conferito l'avanzamento per merito di guerra e che, per effetto dello spostamento nel ruolo, è compreso in aliquota di ruolo di pari grado già valutati per l'avanzamento, se ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, di cui all'articolo 1329, o eventualmente il periodo di servizio di cui all'articolo 1333, comma 2, è valutato per l'avanzamento. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al conferimento dell'avanzamento per merito di guerra.

2. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete secondo il posto conseguito per effetto dello spostamento nel ruolo.

3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora tale punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli compete. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

4. L'ufficiale che non ha ancora compiuto i periodi indicati al comma 1, è valutato dopo che li ha ultimati, ma è considerato come se avesse compiuto i periodi stessi alla data in cui acquisì il titolo all'avanzamento per merito di guerra.

5. All'ufficiale non può comunque essere attribuita, nella promozione, anzianità anteriore alla data in cui ha acquisito il titolo.

Art. 1341

Proposte

1. Le proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra sono formulate dal superiore alle cui dirette dipendenze il militare si è distinto, e sono corredate dei pareri delle autorità gerarchiche.

2. Dette proposte sono trasmesse al Ministero non oltre il termine di tre mesi, rispettivamente, dalla data del fatto d'arme o dalla data conclusiva dell'azione o delle azioni di guerra alla cui preparazione o svolgimento il militare dette contributo, o, eccezionalmente, nel caso di impedimento derivante da comprovata causa di forza maggiore, non oltre tre mesi dalla data di cessazione della causa stessa.

3. Sulle proposte decide il Ministro, previo parere favorevole, espresso a unanimità di voti, della competente commissione di avanzamento. Il decreto con il quale è conferita la promozione o l'avanzamento per merito di guerra ne reca la motivazione.



SEZIONE III
AVANZAMENTO DEI MILITARI REDUCI DA PRIGIONIA

Art. 1342

Militari in servizio permanente

1. Per ogni militare in servizio permanente reduce da prigionia o ipotesi equiparate, il Ministro, constatata la posizione sia penale sia disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta alla valutazione per l'avanzamento.
2. Il militare non valutato o non promosso a norma degli articoli articolo 1051 e 1073 perché in aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi equiparate, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato, compiuti i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco e, se appartiene a grado per il quale non sono richiesti detti periodi, deve aver prestato nel grado almeno sei mesi di effettivo servizio. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, il militare è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al rilascio del nulla osta o, eventualmente, al compimento dei periodi anzidetti. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).
3. Analogamente si provvede nei riguardi del militare in servizio permanente effettivo che, promosso ai sensi del comma 2, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta corresponsione di assegni arretrati.
4. Per l'avanzamento del militare reduce da prigionia si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 1329 e 1331, comma 1, anche se è cessato il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, quando tali disposizioni hanno avuto applicazione per i pari grado con i quali il militare avrebbe dovuto essere valutato o promosso.

Art. 1343

Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

1. L'ufficiale delle categorie in congedo o del ruolo d'onore, prigioniero di guerra, non può durante la prigionia o ipotesi equiparate, essere valutato per l'avanzamento né conseguire promozione. La valutazione effettuata prima della cattura è annullata a ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1.
3. L'ufficiale non valutato o non promosso perché prigioniero di guerra, se ottiene il nulla osta, è valutato o nuovamente valutato soltanto se, prima della cattura o prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e per l'ufficiale di complemento il disposto dei successivi commi 4 e 5. Se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, l'ufficiale è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4. L'ufficiale in ausiliaria compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
5. L'ufficiale di complemento compreso in aliquote di ruolo per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, che prima della cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha raggiunto le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente titolo, e l'ufficiale in ausiliaria o di complemento compreso in aliquote di ruolo fuori del tempo di guerra o di grave crisi internazionale, può essere promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento dal presente codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni arretrati.
6. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale, nel nuovo grado, risulta raggiunto da turno di avanzamento, ma la nuova promozione non comporta, comunque, corresponsione di assegni arretrati.



Art. 1344

Militare ferito

1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidità riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se già compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 1342, comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1335.
2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado già raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.

SEZIONE IV
NORME FINALI

Art. 1345

Funzioni del grado superiore

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per sopperire a temporanee deficienze organiche o a deficienze derivanti da temporanei esoneri dal servizio effettivo o dalla indisponibilità di ufficiali comunque sprovvisti di impiego possono essere conferite le funzioni del grado superiore all'ufficiale che nel proprio grado, ha compiuto i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti ai fini dell'avanzamento, e che è destinato a unità, enti, reparti impiegati in operazioni di guerra o approntati per tali operazioni.
2. Le funzioni del grado superiore sono conferite con decreto del Ministro. Esse sono revocate se viene meno la ragione del conferimento, e cessano di diritto con la cessazione delle ostilità.
3. L'ufficiale al quale sono conferite le funzioni del grado superiore ha diritto a tutti gli assegni e le indennità di tale grado ed è considerato, agli effetti disciplinari, come rivestito del grado stesso. Il servizio prestato nell'esercizio delle funzioni del grado superiore è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore a quello di cui l'ufficiale ha disimpegnato le funzioni, se è stato prestato in incarichi utili agli effetti del compimento dei periodi indicati dal presente codice.

TITOLO VIII
DISCIPLINA MILITARECAPO I
FONDAMENTI DELLE ISTITUZIONI MILITARI

Art. 1346

Disciplina militare

1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.
2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.



Art. 1347

Obbedienza

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.
2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.

CAPO II

DOVERI

Art. 1348

Dovere di fedeltà

1. L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.
2. Il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Art. 1349

Ordini militari

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 1350

Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) svolgono attività di servizio;
 - b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
 - c) indossano l'uniforme;
 - d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.
3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.
4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.



Art. 1351

Uso dell'uniforme

1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. L'uso dell'abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi.
3. Nelle ore di libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
 - a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
 - b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
 - c) delle scuole militari;
 - d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
 - e) operative e di addestramento fuori sede.

CAPO III

SANZIONI DISCIPLINARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1352

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all'emanazione di un ordine.
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1353

Tassatività delle sanzioni

1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste nel presente capo.

Art. 1354


Titolarità del potere sanzionatorio

1. E' attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

Art. 1355

Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
 - a) intenzionali;
 - b) commesse in presenza di altri militari;
 - c) commesse in concorso con altri militari;
 - d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.
5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso.



Art. 1356

Militari tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze dopanti

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ai militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti o che assumono sostanze dopanti, si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina.

SEZIONE II

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1357

Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;
 - b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;
 - c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
 - d) la perdita del grado per rimozione.

Art. 1358

Sanzioni disciplinari di corpo

1. Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.
2. Il richiamo è verbale.
3. Il rimprovero è scritto.
4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.
5. La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare – in caserma o a bordo di navi – o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.
6. La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per i comportamenti specificamente previsti dall'articolo 751 del regolamento.

Art. 1359

Richiamo

1. Il richiamo è un ammonimento con cui sono punite:
 - a) lievi mancanze;
 - b) omissioni causate da negligenza.
2. Il richiamo può essere inflitto da qualsiasi superiore. Se il superiore è collocato nella linea gerarchica di dipendenza del militare non v'è obbligo di rapporto.
3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione, fatta salva l'annotazione in registri a esclusivo uso interno per le finalità previste dal comma 4.
4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente:
 - a) ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero;
 - b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma 1.

